



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2023-S144-00011

OGGETTO:

Modifica della determinazione n. 14564 del 22 dicembre 2022, concernente la concessione contributi per la gestione di Comunità di accoglienza per adulti e di interventi di Abitare accompagnato adulti, ai sensi dell'articolo 36 bis della legge provinciale legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13.

LA DIRIGENTE

Vista la propria determinazione n. 14564 del 22 dicembre 2022, con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande di contributo a copertura delle spese ammissibili relative alla gestione di Comunità di accoglienza per adulti e di interventi di Abitare accompagnato adulti, suddivise nelle seguenti tipologie, ai sensi dell'articolo 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007, di cui al Bando approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1999 del 4 novembre 2022 (di seguito Bando), nonché concesso l'ammontare complessivo di Euro 12.042.500,00= alle Organizzazioni collocate in posizione utile in graduatoria, per la gestione delle tipologie di intervento di seguito indicate:

Comunità di accoglienza per adulti:

- contributo complessivo di Euro 2.140.000,00= (contributo annuo pari a Euro 428.000,00= per 5 anni), a favore di PUNTO D'APPRODO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede a Rovereto, Via Valbusa Grande n. 48, codice fiscale 01447890227 – CIG Z203937262;
- contributo complessivo di Euro 1.920.000,00= (contributo annuo pari a Euro 384.000,00= per 5 anni), a favore di FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE, con sede a Trento, Piazza Fiera n. 2, codice fiscale 00137280228 – CIG Z4C393727A;
- contributo complessivo di Euro 3.410.000,00= (contributo annuo pari a Euro 682.000,00= per 5 anni) a favore di VILLA S. IGNAZIO COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE ONLUS, con sede a Trento, Via delle Laste n. 22, codice fiscale 00414590224 – CIG Z833937298;
- contributo complessivo di Euro 1.920.000,00= (contributo annuo pari a Euro 384.000,00= per 5 anni) a favore di CONVENTO DI S. ANTONIO DEI PADRI FRANCESCANI, con sede a Cles (TN), Via A. Diaz n. 3, codice fiscale 83002750228 – CIG ZAF39372B0;

Abitare accompagnato ad alta protezione e attività di sportello:

- contributo complessivo di Euro 1.812.500,00= (contributo annuo pari a Euro 362.500,00= per 5 anni), a favore di ASSOCIAZIONE TRENINA ACCOGLIENZA STRANIERI ONLUS, con sede a Trento, Via Renato Lunelli n. 4, codice fiscale 01280230226 – CIG Z0C39372E0;

Abitare accompagnato ad alta protezione:

- contributo complessivo di Euro 175.000,00= (contributo annuo pari a Euro 35.000,00= per 5 anni), a favore di FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE, con sede a Trento, Piazza Fiera n. 2, codice fiscale 00137280228 – CIG ZDC393730D;

Abitare accompagnato a bassa protezione:

- contributo complessivo di Euro 315.000,00= (contributo annuo pari a Euro 63.000,00= per 5 anni), a favore di FONDAZIONE FAMIGLIA MATERNA ETS, con sede a Rovereto, Via Saibanti n. 6, codice fiscale 85006870225 – CIG ZD53937320;

Housing temporaneo:

- contributo complessivo di Euro 350.000,00= (contributo annuo pari a Euro 70.000,00= per 5 anni), a favore di FONDAZIONE COMUNITÀ SOLIDALE, con sede a Trento, Piazza Fiera n. 2, codice fiscale 00137280228 – CIG ZCE3937333.

Evidenziato inoltre che con la medesima determinazione n. 14564 del 22 dicembre 2022, sono stati approvati gli schemi definitivi di convenzione da sottoscrivere con le Organizzazioni sopra citate per la realizzazione delle diverse tipologie di intervento.

Preso atto che, da un controllo del provvedimento, sono emersi i seguenti errori che con il presente atto si intende correggere:

- al nono capoverso delle premesse, è stato indicato, come uno dei due capitoli sui quali è stata disposta apposita prenotazione, il n. 402051, anziché il n. 402047;

- sempre nelle premesse, laddove si elencano le Organizzazioni inserite nella graduatoria inerente la tipologia di intervento “Abitare accompagnato ad alta protezione” è ricompresa anche l’ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI TRENTO ONLUS, per la quale non è motivata la mancata previsione di contributo. Tale Associazione, infatti, pur essendo idonea, in quanto in possesso dei requisiti previsti dal Bando, non beneficia di contributi, in quanto il fabbisogno di posti per questa tipologia è esaurito con l’assegnazione disposta a favore delle Organizzazioni che precedono in graduatoria;
- al punto 4) del dispositivo, è stato indicato l’art. 6, anziché l’art. 26, quale articolo del Bando contenente le modalità di erogazione del contributo;
- al punto 6) del dispositivo, è indicato il punto 3), anziché il punto 5) quale richiamo alle convenzioni.

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

- 1) di modificare nel seguente modo, per le motivazioni espresse in premessa, la propria determinazione n. 14564 del 22 dicembre 2022:
 - al nono capoverso delle premesse, sostituzione del n. di capitolo 402051, con il n. 402047;
 - sempre nelle premesse, laddove si elencano le Organizzazioni inserite nella graduatoria inerente la tipologia di intervento “Abitare accompagnato ad alta protezione”, dopo le parole “pos. 3 - ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI TRENTO ONLUS”, aggiunta della seguente frase: ”Tale Associazione, pur essendo idonea, in quanto in possesso dei requisiti previsti dal Bando, non beneficia di contributi, in quanto il fabbisogno di posti per questa tipologia è esaurito con l’assegnazione disposta a favore delle Organizzazioni che precedono in graduatoria”;
 - al punto 4) del dispositivo, sostituzione dell’art. 6, con l’art. 26, quale articolo del Bando contenente le modalità di erogazione del contributo;
 - al punto 6) del dispositivo, sostituzione del punto 3) con il punto 5) quale richiamo alle convenzioni;
- 2) di mantenere invariato quant’altro disposto con la determinazione n. 14564 del 22 dicembre 2022.

Non sono presenti allegati parte integrante

LA DIRIGENTE

Federica Sartori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).